



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza N: 60 del 16/06/2020

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 - MISURE FINALIZZATE A CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO ED A TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA LEGATI AL FORMARSI DI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE NELLE AREE DEL CAPOLUOGO DELLA C.D. MOVIDA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO OBBLIGATORIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE IN PARTICOLARI CONDIZIONI. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D. L. n° 19/2020 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e la relativa L. n° 35/2020 di conversione;

VISTO il D. L. 33/2020 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19”* ed in particolare l'art. 1, commi 8, 9 e 15 i quali, rispettivamente, vietano qualunque assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, consentono al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dispongono la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per quelle attività economiche, produttive o sociali che non rispettino il contenuto dei protocolli o linee guida regionali o nazionali o che non garantiscano adeguati livelli di protezione;

VISTO il DPCM 17/05/2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;

VISTO il DPCM 11/06/2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

RICHIAMATI nello specifico:

- l'art. 1, comma 1 lett. ee) che consente le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

- l'art. 3, commi 2, 3 e 4 riguardo all'obbligo di corretto utilizzo delle mascherine (copertura dal mento fino sopra al naso) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

sicurezza in aggiunta alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

- l'allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020 in oggetto contenente le *“Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative”* adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno ed in particolare la scheda tecnica inerente i servizi di *“ristorazione”*, le cui indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self – service, pub , pasticcerie, gelaterie, rosticcerie ecc ;

CONSIDERATO che in base allo stesso DPCM le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche di cui all'Allegato 9, devono intendersi come integrazioni alle disposizioni fondamentali di distanziamento sociale e igienico - comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID -19 in tutti i contesti di vita e sociali;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.57 del 17 maggio 2020 *“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2”* con la quale:

- è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

- sono state confermate le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale: n. 40 del 22.4.2020; n. 48 del 3.5.2020; n. 53 del 6.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria in corso;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 60 del 27/05/2020 *“Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2”*, che al punto 1) del dispositivo stabilisce di recepire le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio con particolare riferimento anche ai servizi di ristorazione, allegate sub I alla predetta ordinanza e che al punto 3 del dispositivo, in continuità con quanto previsto nelle precedenti ordinanze in materia, stabilisce: *“di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale”*;

VISTA altresì l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 65 del 10/06/2020 *“Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020”*, con particolare riferimento alle schede tecniche allegate alla predetta ordinanza tra le quali figurano quelle relative ai servizi di ristorazione, che al punto 1) del dispositivo stabilisce di recepire le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020 con riferimento a ristorazione, attività ricettive con esclusione dei campeggi, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, sagre, strutture termali e centri benessere,



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche, e che al punto 9 del dispositivo, in continuità con quanto previsto nelle precedenti ordinanze in materia, stabilisce: *“di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale”*;

RILEVATO, dunque, che:

- a partire dalla cosiddetta Fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è necessario gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;
- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;
- la disinfezione costante delle mani, il mantenimento del distanziamento fisico e l'uso di una mascherina di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie, in tutti i casi in cui siano obbligatori, risultano di fondamentale importanza per ridurre le probabilità di diffusione del virus COVID -19 in tutti i contesti di vita e sociali;
- a partire dal 03 di giugno 2020 sono state ulteriormente allentate le misure restrittive in tema di spostamenti, consentendo i movimenti tra Regioni diverse senza che debbano sussistere comprovate esigenze lavorative, di salute o di assoluta necessità, con ciò rendendo possibile maggiori contatti anche con residenti fuori regione;

DATO ATTO che a seguito della fine del *lockdown* e della conseguente riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati, specie nell'ultimo periodo, consistenti assembramenti di persone nelle ore serali/notturne da parte di avventori in prevalenza giovani che, in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), creano situazioni di pericolo di diffusione del contagio presso bar e locali perlopiù all'interno del perimetro dell'area del Capoluogo delineata nella planimetria allegata sub lett.A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovute in particolare al fenomeno della c.d. *movida* ed al conseguente consumo, anche su aree pubbliche, di bevande alcoliche di qualunque gradazione;

TENUTO CONTO che gli assembramenti, con particolare riferimento all'interno del perimetro dell'area del Capoluogo delineata nella planimetria allegata sub lett.A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, caratterizzata da strade anche di ridotta dimensione e costeggiate da numerose abitazioni e da una importante concentrazione di locali che esercitano attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, si sono determinati proprio in prossimità o comunque per effetto della presenza negli spazi circostanti di alcuni dei suddetti locali, stante la possibilità per gli stessi di effettuare anche la vendita per asporto di



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo delle stesse, sia all'interno che all'esterno del locale, ma anche nelle vicine aree pubbliche;

OSSERVATO, dunque, che:

- la presenza di tali locali rappresenta una attrattiva per una moltitudine di persone dando vita al fenomeno della c.d. *movida* notturna che favorisce il verificarsi di assembramenti dovuti allo stazionamento all'esterno dei locali ed alla conseguente occupazione delle strade ed aree pubbliche circostanti o limitrofe da folti gruppi di avventori, in prevalenza giovani che, consumando bevande alcoliche e superalcoliche si trattengono in loco fino a tarda ora (anche oltre le 02,00 di notte);
- dai controlli sul rispetto delle norme anti COVID – 19 in tema di mantenimento del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, effettuati da parte delle Forze di Polizia, sono emerse palesi violazioni delle disposizioni vigenti e sono altresì scaturiti fenomeni di eccessiva reazione da parte degli avventori, come emerge dai fatti di cronaca degli ultimi giorni;

ATTESO che, nell'attuale fase di aumentata mobilità e di ritorno alla socialità, il protrarsi della situazione sopra descritta all'interno del perimetro dell'area del Capoluogo delineata nella planimetria allegata sub lett.A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avuto riguardo al numero delle attività presenti, alla loro concentrazione ed alla conformazione dei luoghi, ha fatto riscontrare elementi di forte criticità e mancato rispetto delle norme anti COVID -19 e potrebbe costituire dunque un serio pericolo per la salute pubblica;

CONSIDERATO quindi che, in aggiunta alla riscontrata violazione delle norme anti COVID -19 avvenuta negli ultimi giorni, in evidente contrasto con i principi di salute pubblica, gli eventi accaduti hanno provocato anche fenomeni di disturbo alla quiete del vicinato e di degrado urbano, in aggiunta a situazioni di pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico, quali beni primari da tutelare in modo rigoroso;

RICORDATO che il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011, prevede:

- l'obbligo, a carico dei gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione (art. 6, comma 4). L'amministrazione comunale, a seguito di violazione di tali obblighi può disporre la riduzione dell'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta (art. 6, comma 5);
- il divieto di consumare bevande superalcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze dei locali di somministrazione in possesso dei titoli abilitativi, quindi sotto la diretta responsabilità degli esercenti o di chi ne fa le veci, in considerazione dell'immagine



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

fortemente diseducativa ed dei fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcool (art. 18, comma 1)

- l'obbligo per i gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, di adottare idonee misure atte a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete, con particolare riferimento all'obbligo di sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti, nonché di svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza (art. 47, comma 2);

RICORDATO altresì che l'attuale impianto normativo dispone l'obbligo, a carico dei titolari degli esercizi di "ristorazione", di ottemperare alle norme ed ai protocolli di sicurezza anti COVID 19, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale ad oggi in vigore, negli spazi di loro diretta competenza (interno locali e aree esterne di loro disponibilità e concessione) ovvero, a titolo esemplificativo, ai sensi dell'allegato 9 al DPCM 11/6/2020 e della Ordinanza n. 65/2020 di Regione Toscana:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità
- rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
- laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- disporre i tavoli in modo da far rispettare il mantenimento delle distanze interpersonali di almeno 1 metro tra gli avventori, derogandovi solo in caso di "avventori conviventi", la cui responsabilità circa la dichiarazione dello status afferisce al singolo;
- consentire la consumazione al banco solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti derogandovi solo in caso di "avventori conviventi", la cui responsabilità circa la dichiarazione dello status afferisce al singolo;

VALUTATO che regolamentare alcuni comportamenti tra cui in particolare la vendita/cessione per asporto delle bevande, possa contribuire a limitare gli assembramenti precitati nonché l'abbandono di bottiglie/bicchieri ed altri rifiuti in loco;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza al fine di contrastare il rischio di nuova diffusione dei contagi, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare il verificarsi di fenomeni di assembramento connessi alla c.d. *movida*, applicando ulteriori misure



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

limitative inerenti la somministrazione e vendita di bevande a tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione, comprese le attività artigianali con asporto presenti all'interno del perimetro dell'area del Capoluogo delineata nella planimetria allegata sub lett.A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in considerazione del numero delle attività presenti, della loro concentrazione e della conformazione dei luoghi che hanno fatto riscontrare elementi di forte criticità e mancato rispetto delle norme anti COVID -19 e potrebbe costituire dunque un serio pericolo per la salute pubblica , prevedendo in particolare:

- di vietare la somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in determinati orari in cui si riscontrano maggiori rischi di assembramento;
- di consentire nei medesimi orari la somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione solo all'interno dei locali o negli spazi esterni pertinenziali od in concessione purchè con servizio al tavolo;
- di vietare in qualunque orario della giornata il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in aree pubbliche o private aperte al pubblico, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto;
- di disporre l'utilizzo obbligatorio di una mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l'uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, bere, fumare, etc ...) indipendentemente dalla distanza interpersonale;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833
- l'art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- l'art. 3, comma 2 del D.L n. 19/2020, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D. L. 33 del 16 maggio 2020 e nello specifico i commi 8 e 9 dell'art. 1;
- il DPCM del 17 maggio 2020;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il R.D. 18 giugno 1931, n° 733;
- il R.D. 6 maggio 1940, n° 635;
- la Legge Regionale Toscana n. 62/2018;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 maggio 2020 e l'ulteriore normativa nazionale e regionale adottate per contrastare la diffusione del virus COVID - 19;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di vietare **dalle ore 22.00 alle ore 07.00** ai pubblici esercizi che effettuano a qualunque titolo attività di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi di vicinato, ai circoli privati, alle attività artigianali di tipo alimentare situate all'interno del perimetro dell'area del Capoluogo delineata nella planimetria allegata sub lett. A), **la vendita per asporto agli avventori di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
2. Di consentire nella medesima area e negli orari sopra indicati, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la somministrazione e consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:
 - all'interno degli esercizi di cui al punto 1;
 - all'esterno degli pubblici esercizi di somministrazione in sede fissa, nelle pertinenze dei locali o nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo;
3. Al fine di evitare assembramenti, di vietare il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico, ad eccezione degli spazi pertinenziali o assegnati in concessione di cui al precedente punto 2), comprese strade e loro pertinenze, piazze, porticati o gallerie pubbliche o di uso pubblico, parchi e giardini;
 4. Di disporre **dalle ore 22.00 alle ore 07.00** all'interno del perimetro dell'area del Capoluogo delineata nella planimetria allegata sub lett. A) l'obbligo di utilizzo di una mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l'uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, bere, fumare, etc ...) indipendentemente dalla distanza interpersonale;
 5. Le condizioni di lavoro e le condizioni di accesso alle attività suddette, debbono conformarsi a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 e, in specifico, a quanto disposto nell'Allegato 9 "Ristorazione" al DPCM 11/6/2020 e nell'allegato 1 della Ordinanza n. 65/2020 del Presidente Giunta Regionale Toscana n. 65 del 10 Giugno 2020;
 6. Di richiamare l'art. 6, commi 4 e 5 del vigente Regolamento di Polizia Urbana che impone l'obbligo, a carico dei gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione di



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

tali obblighi può disporre la riduzione dell'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta;

7. Di richiamare l'art. 47 del vigente Regolamento di Polizia Urbana che impone l'obbligo per i gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, di adottare idonee misure atte a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete, con particolare riferimento all'obbligo di sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti, nonché di svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza;
8. I titolari, i legali rappresentanti e gli addetti agli esercizi commerciali fin qui richiamati, sono da considerarsi direttamente responsabili della scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni impartite con la presente ordinanza;

DISPONE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 400,00 a euro 3000,00**, così come previsto dall' art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n.35/2020.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), per cui entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento della somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (euro 280,00), ovvero, decorso tale termine e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento del minimo edittale (euro 400,00). Salvo quanto previsto dal precedente periodo, trovano applicazione le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in relazione all'articolo 1, comma 2, lett. v) della medesima disposizione normativa, per cui in caso di violazione trova applicazione la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**, quando la violazione è commessa nell'ambito dell'attività commerciale o di somministrazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di **reiterata violazione**, la sanzione



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

amministrativa è raddoppiata (da €. 800,00 ad €. 6.000,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La presente ordinanza **ha efficacia immediata e fino al 31 luglio 2020**, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

- che rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su TUTTO il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti.

DISPONE CHE

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Poggibonsi fino al 31 luglio 2020;
- pubblicata sul sito WEB del Comune di Poggibonsi fino al 31 luglio 2020;
- comunicata alla Prefettura di Siena;
- comunicata alla Questura di Siena;
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- trasmessa al Commissariato di P.S. di Poggibonsi;
- trasmessa al Comando Compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi;
- trasmessa alla Tenenza della Guardia di Finanza di Poggibonsi;
- trasmessa al Comando di Polizia Municipale di Poggibonsi;
- trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- trasmessa alle Associazioni di categoria;
- notificata alle attività artigianali, commerciali ed ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che si affacciano sulla viabilità citata nel dispositivo.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

RENDE NOTO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Municipale Poggibonsi, viale Garibaldi 24/26 - tel. 0577-986511;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Municipale, Dott.ssa Valentina Pappalardo;


INVITA

I titolari della attività in questione a comunicare/pubblicizzare con celerità quanto sopra alla loro clientela nelle forme che riterranno più efficaci ed ad attivare adeguate misure organizzative strutturali, operative e comportamentali, per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento, anche spontaneo, di persone all'interno, all'ingresso/uscita ed in prossimità dei loro locali e, per quanto nelle loro possibilità, anche nelle aree pubbliche adiacenti;

Sindaco

BUSSAGLI DAVID

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell'archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”



La presente copia cartacea è conforme all'originale digitale conservato presso gli archivi informatici del comune di Poggibonsi
Poggibonsi, 16/06/2020